



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 53 del 28/12/2017

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" (GAP) DEL COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **undici** e minuti **zero** nella sala delle riunioni, regolarmente convocata, si è riunita la **Giunta Comunale** nelle persone dei Signori:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA BRUNO	SINDACO	Sì
2. ARIONE BRUNO	ASSESSORE	Sì
3. COTTO GIUSEPPE	ASSESSORE	No
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Paola FRACCHIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale Decreto, inserito dal D.Lgs. n.126/2014, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- con deliberazione n. 52 adottata dal Consiglio comunale in data 21.12.2015, ai sensi degli artt. 232, comma 2, e 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. e per quanto ivi esposto è stato disposto di rinviare all'esercizio 2017:
 - l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale ed il suo conseguente affiancamento alla contabilità finanziaria previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 118/2011, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
 - l'adozione del bilancio consolidato di cui all'art. 11-bis del medesimo decreto;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, modificato dal DM. 11 agosto 2017), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato che deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30 settembre 2018 con riferimento all'esercizio 2017;

RILEVATO che:

- nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 41/CC del 20.12.2017, e nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, che qui si intendono integralmente richiamati per quanto di interesse del presente provvedimento, sono evidenziati gli enti strumentali e le società partecipate direttamente o indirettamente;
- nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Castiglione Tinella sono indicati le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.10 del 24.03.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 25.09.2017, esecutiva, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;

PRESO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio contabile, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il "Gruppo Amministrazione pubblica" (GAP);
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del "Gruppo" compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che ogni Comune è considerato dal principio contabile un capogruppo. Perciò ogni Comune include la società o l'ente strumentale nel GAP ed, eventualmente, nell'area di consolidamento;

RILEVATO, altresì, che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione pubblica":

1. **gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo** come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. **gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 **le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo**, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione

dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata e' estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica ne' la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato e' predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

1. irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo é irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza e' determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.) Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso (salvo il caso dell'affidamento diretto) sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

2. *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali);*

ATTESO che il Comune di Castiglione Tinella ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2017, negli enti strumentali e nelle società di seguito indicati:

Ragione sociale	Classificazione	% Possesso diretto	% Possesso indiretto	% Possesso totale
CO.A.B.SE.R Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	Ente strumentale partecipato	0,50	0,00	0,50
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	Ente strumentale partecipato	0,80	0,00	0,80
A.A.C. - Associazione Ambito Cuneese Ambiente	Ente di governo costituito ex L.R. 24/2002, art.12, e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	0,00	0,14	0,14
Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	Società partecipata	2,24	0,00	2,24
Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo (CIDAR) S.r.l.	Società partecipata in liquidazione	5,00	0,00	5,00
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	Società partecipata (società in house)	0,25	0,00	0,25
Gruppo di Azione locale (GAL) - Langhe Roero Leader S.c.r.l.	Società partecipata a capitale pubblico / privato	0,46	0,00	0,46
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	Società partecipata (Società in house)	0,51	0,00	0,51
Tanaro Servizi Acque S.r.l.	Società partecipata (Società in house)	0,02	0,00	0,02

VERIFICATO che, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e dal principio contabile 4/4 sopra riportati, gli enti strumentali e le società sopra indicati sono da individuare quali componenti del "Gruppo di Amministrazione pubblica" (GAP) del Comune di Castiglione Tinella;

ATTESO che, per il computo dell'"irrelevanza per dati economico patrimoniali", al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Castiglione Tinella, la soglia di irrilevanza viene determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016, in quanto ultimo rendiconto disponibile, e risulta come qui di seguito:

Parametri	Comune di Castiglione Tinella	%	soglia
Totale attivo	2.309.237,49	10	230.923,75
Patrimonio netto	483.036,90	10	48.303,69
Ricavi caratteristici	==	10	==

VISTI gli esiti della ricognizione in merito agli enti strumentali e società da inserire nel Gruppo di Amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 e dal principio contabile 4/4 ivi riportati:

			Dati ultimo bilancio di esercizio approvato (2016)		
	Ragione sociale	%	Totale attivo	Patrimonio netto	Valore della produzione
Partecipazioni, di cui numero sette inferiori al 1%	CO.A.B.SE.R.	0,50	12.561.990,00	1.974.301,00	18.332.633,00
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
	Soglia del 10%		543,99	403,73	==
	Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	0,80	4.680.913,06	1.816.505,28	7.623.198,50
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
	Soglia del 10%		202,70	376,06	==
	A.A.C. - Associazione Ambito Cuneese Ambiente	0,14	47.782,02	43.492,96	71.532,99
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
	Soglia del 10%		2,07	9,00	==
	Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24	55.470.307,00	52.163.539,00	3.002.488,00
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
	Soglia del 10%		2.402,10	10.799,08	==
	Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo (CIDAR) S.r.l.	5,00	3.219.734,00	209.929,00	217.892,00
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
	Soglia del 10%		139,43	43,46	==
	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	0,25	1.786.818,00	20.659,00	1.375.788,00
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
	Soglia 10%		77,38	4,28	==
	Gruppo di Azione locale (GAL) - Langhe Roero Leader S.c.r.l.	0,46	216.852,00	29.697,00	178.679,00
	Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
Soglia del 10%		9,39	6,15	==	

S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51	23.196.738,00	9.352.312,00	10.077.056,00
Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
Soglia del 10%		1.004,52	1.936,15	==
Tanaro Servizi Acque S.r.l.	0,02	336.429,00	244.555,00	337.261,00
Comune		2.309.237,49	483.036,90	==
Soglia del 10%		14,57	50,63	==

VERIFICATO che, in base alle suddette soglie di irrilevanza economico/patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività", e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2016 ovvero all'ultimo bilancio disponibile, gli enti e le società del "Gruppo di Amministrazione pubblica" del Comune di Castiglione Tinella che non possono essere inseriti nel perimetro di consolidamento sono:

- a) per irrilevanza della quota di partecipazione, inferiore all'1% del capitale della società partecipata: ===
- b) per irrilevanza dei parametri di bilancio, incidenza inferiore 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria:
 - A.A.C. Associazione Ambito Cuneese Ambiente (rapporto sull'attivo 2,07% - rapporto sul patrimonio netto 9,00%);
- c) per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionale: ===

RILEVATO che, per le ragioni sopra espresse, sono da includere nel perimetro di consolidamento:

Ragione sociale	% Partecipazione	Motivazione
CO.A.B.SE.R Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	0,50	Ente strumentale Affidatario diretto di servizi pubblici locali <i>Soggetto a consolidamento anche se percentuale inferiore all'1,00% infatti non riveste la caratteristica dell'irrilevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune</i>
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	0,80	Ente strumentale Affidatario diretto di servizi pubblici locali <i>Soggetto a consolidamento anche se percentuale inferiore all'1,00% infatti non riveste la caratteristica dell'irrilevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici</i>

		<i>e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune</i>
Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24	Società partecipata Soggetta a consolidamento infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo (CIDAR) S.r.l.	5,00	Società partecipata Soggetta a consolidamento infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	0,25	Società partecipata "In house" Si prescinde dalla quota di partecipazione (DM 11.08.2017) I parametri finanziari, economici e patrimoniali sono comunque superiori al 10% di quelli del Comune
Gruppo di Azione locale (GAL) - Langhe Roero Leader S.c.r.l.	0,46	Società partecipata Affidataria diretta di servizi pubblici locali Soggetta a consolidamento anche se percentuale inferiore all'1,00% infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51	Società partecipata "In house" Si prescinde dalla quota di partecipazione (DM 11.08.2017) I parametri finanziari, economici e patrimoniali sono comunque superiori al 10% di quelli del Comune
Tanaro Servizi Acque S.r.l.	0,02	Società partecipata "In house" Si prescinde dalla quota di partecipazione (DM 11.08.2017) I parametri finanziari, economici e patrimoniali sono comunque superiori al 10% di quelli del Comune

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione pubblica" (GAP) del Comune di Castiglione Tinella i seguenti organismi partecipati:

Ragione sociale	Classificazione	% Possesso diretto	% Possesso indiretto	% Possesso totale
CO.A.B.SE.R Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	Ente strumentale partecipato	0,50	0,00	0,50
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	Ente strumentale partecipato	0,80	0,00	0,80
A.A.C. - Associazione Ambito Cuneese Ambiente	Ente di governo costituito ex L.R. 24/2002, art.12, e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	0,00	0,14	0,14
Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	Società partecipata	2,24	0,00	2,24
Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo (CIDAR) S.r.l.	Società partecipata in liquidazione	5,00	0,00	5,00
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	Società partecipata (<i>società in house</i>)	0,25	0,00	0,25
Gruppo di Azione locale (GAL) - Langhe Roero Leader S.c.r.l.	Società partecipata a capitale pubblico / privato	0,46	0,00	0,46
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	Società partecipata (<i>Società in house</i>)	0,51	0,00	0,51
Tanaro Servizi Acque S.r.l.	Società partecipata (<i>Società in house</i>)	0,02	0,00	0,02

DI INDIVIDUARE, altresì, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Castiglione Tinella, i seguenti organismi partecipati:

Ragione sociale	% Partecipazione	Motivazione
CO.A.B.SE.R Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti	0,50	Ente strumentale Affidatario diretto di servizi pubblici locali <i>Soggetto a consolidamento anche se percentuale inferiore all'1,00% infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza</i>



		<i>(presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune</i>
Consorzio Socio Assistenziale Alba - Langhe - Roero	0,80	Ente strumentale Affidatario diretto di servizi pubblici locali Soggetto a consolidamento anche se percentuale inferiore all'1,00% infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
Acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi S.p.A.	2,24	Società partecipata Soggetta a consolidamento infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
Consorzio intercomunale per la raccolta e la depurazione delle acque reflue Torrenti Tinella e Belbo (CIDAR) S.r.l.	5,00	Società partecipata Soggetta a consolidamento infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	0,25	Società partecipata "In house" Si prescinde dalla quota di partecipazione (DM 11.08.2017) I parametri finanziari, economici e patrimoniali sono comunque superiori al 10% di quelli del Comune
Gruppo di Azione locale (GAL) - Langhe Roero Leader S.c.r.l.	0,46	Società partecipata Affidataria diretta di servizi pubblici locali Soggetta a consolidamento anche se percentuale inferiore all'1,00% infatti non riveste la caratteristica dell'irrelevanza (presupposto per l'esclusione dal consolidamento) in quanto i parametri finanziari, economici e patrimoniali sono superiori al 10% di quelli del Comune
S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	0,51	Società partecipata "In house" Si prescinde dalla quota di partecipazione (DM 11.08.2017)


		<i>I parametri finanziari, economici e patrimoniali sono comunque superiori al 10% di quelli del Comune</i>
Tanaro Servizi Acque S.r.l.	0,02	Società partecipata "In house" Si prescinde dalla quota di partecipazione (DM 11.08.2017) <i>I parametri finanziari, economici e patrimoniali sono comunque superiori al 10% di quelli del Comune</i>

DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui sopra.

DI DARE ATTO che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo.

DI OTTEMPERARE agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Enti controllati/Società partecipate".

DI RISERVARSI di procedere ad apportare eventuali modifiche al presente atto a seguito dell'acquisizione dei dati economici-patrimoniali derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n.118/2011.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Artt. .49 e 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi" e "Controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale ad oggetto: *"Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione pubblica" (GAP) del Comune di Castiglione Tinella e del perimetro di consolidamento."*

Castiglione Tinella, 28 dicembre 2017

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Bruno Penna

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 20 MAR. 2018.

Castiglione Tinella, 19 MAR. 2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 7 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, 19 MAR. 2018.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Sillano

Antonella Sillano